

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **DIRETTIVA 2006/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**
del 6 settembre 2006
relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva
91/157/CEE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Direttiva 2008/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008	L 76	39	19.3.2008
► <u>M2</u>	Direttiva 2008/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008	L 327	7	5.12.2008
► <u>M3</u>	Direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013	L 329	5	10.12.2013
► <u>M4</u>	Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018	L 150	93	14.6.2018

Rettificata da:

- **C1** Rettifica, GU L 339 del 6.12.2006, pag. 39 (2006/66/CE)



**DIRETTIVA 2006/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

del 6 settembre 2006

**relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che
abroga la direttiva 91/157/CEE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce:

- 1) norme in materia di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose; e
- 2) norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, destinate a integrare la pertinente normativa comunitaria sui rifiuti e a promuovere un elevato livello di raccolta e di riciclaggio di pile e accumulatori.

Essa è intesa altresì a migliorare l'efficienza ambientale di batterie e accumulatori nonché delle attività di tutti gli operatori economici che intervengono nel ciclo di vita delle pile e degli accumulatori, quali ad esempio i produttori, i distributori e gli utilizzatori finali e, in particolare, quegli operatori direttamente coinvolti nel trattamento e nel riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica a tutti i tipi di pile e accumulatori, indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati. La direttiva si applica fatte salve le direttive 2000/53/CE e 2002/96/CE.

2. La presente direttiva non si applica alle pile e agli accumulatori utilizzati in:

- a) apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza, armi, munizioni e materiale bellico, ad esclusione dei prodotti che non sono destinati a fini specificamente militari;
- b) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

▼B

- 1) «pila» o «accumulatore»: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili);
- 2) «pacco batterie»: un gruppo di pile o accumulatori collegati tra loro e/o racchiusi come un'unità singola e a sé stante in un involucro esterno non destinato ad essere lacerato o aperto dall'utilizzatore;
- 3) «pile o accumulatori portatili»: le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che:
 - a) sono sigillati; e
 - b) sono trasportabili a mano; e
 - c) non costituiscono pile o accumulatori industriali né batterie o accumulatori per autoveicoli;
- 4) «pile a bottone»: piccole pile o accumulatori portatili di forma rotonda, di diametro superiore all'altezza, utilizzati a fini speciali in prodotti quali protesi acustiche, orologi e piccoli apparecchi portatili e come energia di riserva;
- 5) «batterie o accumulatori per autoveicoli»: le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione;
- 6) «pile o accumulatori industriali»: le pile o gli accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici;
- 7) «rifiuti di pile o accumulatori»: le pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE;
- 8) «riciclaggio»: il ritrattamento in un processo di produzione di materiali di rifiuto per la funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia;
- 9) «smaltimento»: una qualsiasi delle operazioni applicabili di cui all'allegato II A della direttiva 2006/12/CE;
- 10) «trattamento»: le attività eseguite sui rifiuti di pile e accumulatori dopo la consegna ad un impianto per la selezione, la preparazione per il riciclaggio o la preparazione per lo smaltimento;

▼B

- 11) «apparecchio»: qualsiasi apparecchiatura elettrica o elettronica, secondo la definizione di cui alla direttiva 2002/96/CE, alimentata o capace di essere alimentata interamente o parzialmente da pile o accumulatori;
- 12) «produttore»: qualsiasi persona in uno Stato membro che, prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite nella direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza ⁽¹⁾, immette sul mercato per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, nel territorio dello Stato membro in questione;
- 13) «distributore»: qualsiasi persona che fornisce pile e accumulatori nell'ambito di un'attività professionale ad un utilizzatore finale;
- 14) «immissione sul mercato»: la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno della Comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della Comunità;
- 15) «operatori economici»: i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, gli operatori addetti al riciclaggio o altri operatori di impianti di trattamento;
- 16) «utensili elettrici senza fili»: apparecchi portatili alimentati da pile o accumulatori e destinati ad attività di manutenzione, di costruzione o di giardinaggio;
- 17) «tasso di raccolta»: per un determinato Stato membro in un determinato anno civile, la percentuale ottenuta dividendo il peso dei rifiuti di pile e accumulatori portatili raccolti in detto anno civile a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della presente direttiva o della direttiva 2002/96/CE per il peso di pile e accumulatori portatili venduti direttamente agli utilizzatori finali da parte dei produttori, ovvero da essi consegnati a terzi in vista della vendita agli utilizzatori finali in detto Stato membro nel corso di tale anno civile e dei due anni civili precedenti.

*Articolo 4***Divieti**

1. Fatta salva la direttiva 2000/53/CE, gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato:

- a) di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti più di 0,0005 % di mercurio in peso; e

⁽¹⁾ GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/29/CE (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

▼B

b) di pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,002 % di cadmio in peso.

▼M3

2. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applica alle pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 % in peso fino al 1° ottobre 2015.

▼B

3. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica alle pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in:

- a) sistemi di emergenza e di allarme, comprese le luci di emergenza;
- b) attrezzature mediche; o

▼M3

c) utensili elettrici senza fili; tale deroga relativa agli utensili elettrici senza fili si applica fino al 31 dicembre 2016.

4. Per quanto concerne le pile a bottone per le protesi acustiche, la Commissione mantiene sotto esame la deroga di cui al paragrafo 2 e informa il Parlamento europeo e il Consiglio sulla disponibilità di pile a bottone per protesi acustiche conformi al paragrafo 1, lettera a), al più tardi entro il 1° ottobre 2014. Qualora giustificato dalla mancanza di disponibilità di pile a bottone per protesi acustiche conformi al paragrafo 1, lettera a), la Commissione correda la sua relazione di una pertinente proposta volta a escludere le pile a bottone per le protesi acustiche dal divieto di cui al paragrafo 2.

▼B*Articolo 5***Maggiore efficienza ambientale**

Gli Stati membri che abbiano fabbricanti stabiliti nel proprio territorio promuovono la ricerca e incoraggiano miglioramenti a livello dell'efficienza ambientale complessiva delle pile e degli accumulatori lungo l'intero ciclo di vita, nonché lo sviluppo e la commercializzazione di pile e accumulatori contenenti minori quantità di sostanze pericolose ovvero contenenti sostanze meno inquinanti, in particolare in sostituzione del mercurio, del cadmio e del piombo.

*Articolo 6***Immissione sul mercato**

1. Gli Stati membri non possono, per i motivi esposti nella presente direttiva, ostacolare, vietare o limitare l'immissione sul mercato nel loro territorio di pile e accumulatori conformi ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva.

▼M3

2. Le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti della presente direttiva ma che sono stati legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione dei rispettivi divieti di cui all'articolo 4, possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.



Articolo 7

Obiettivo del riciclaggio

Gli Stati membri adottano, tenendo conto degli effetti del trasporto sull'ambiente, misure necessarie per promuovere al massimo la raccolta differenziata di rifiuti di pile e accumulatori e per ridurre al minimo lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori come rifiuti urbani misti, così da realizzare un elevato livello di riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori.

Articolo 8

Sistemi di raccolta

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti adeguati sistemi di raccolta di rifiuti di pile e accumulatori portatili. Tali sistemi:

- a) consentono agli utilizzatori finali di disfarsi dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densità della popolazione;
- b) esigono che i distributori, quando forniscono pile o accumulatori portatili, siano tenuti a recuperarne gratuitamente i rifiuti, a meno che una valutazione dimostri che i regimi alternativi esistenti siano almeno di uguale efficacia al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali della presente direttiva. Gli Stati membri rendono pubbliche tali valutazioni;
- c) non comportano oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o accumulatori portatili, né l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori;
- d) possono funzionare unitamente ai sistemi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE.

I punti di raccolta istituiti a norma della lettera a) del presente paragrafo non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla direttiva 2006/12/CE o alla direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi ⁽¹⁾.

2. A condizione che i sistemi soddisfino i criteri di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono:

- a) esigere che i produttori introducano tali sistemi;
- b) esigere che altri operatori economici partecipino a detti sistemi;
- c) mantenere i sistemi esistenti.

⁽¹⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006.

▼B

3. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di pile e accumulatori industriali, o terzi che agiscono a loro nome, non rifiutino di riprendere i rifiuti di pile e accumulatori industriali presso gli utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine. Anche i terzi indipendenti possono raccogliere pile e accumulatori industriali.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di batterie e accumulatori per autoveicoli, o terzi, introducano sistemi di raccolta dei rifiuti di batterie e accumulatori per autoveicoli presso gli utilizzatori finali o in punti di raccolta a loro accessibili nelle vicinanze, a meno che la raccolta venga effettuata attraverso i sistemi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/53/CE. In caso di batterie e accumulatori per autoveicoli ad uso privato non commerciale, tali sistemi non comportano oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di batterie o accumulatori, né l'obbligo di acquistare nuove batterie o nuovi accumulatori.

*Articolo 9***Strumenti economici**

Gli Stati membri possono ricorrere a strumenti economici per promuovere la raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori o per incentivare l'uso di pile e accumulatori contenenti meno sostanze inquinanti adottando ad esempio aliquote di imposta differenziata. In tal caso, notificano alla Commissione le misure relative all'attuazione di tali strumenti.

*Articolo 10***Obiettivi di raccolta**

1. Gli Stati membri calcolano il tasso di raccolta per la prima volta in relazione al quinto anno civile completo successivo all'entrata in vigore della presente direttiva.

Fatta salva la direttiva 2002/96/CE, i dati annuali relativi alla raccolta e alle vendite comprendono pile e accumulatori incorporati in apparecchi.

2. Gli Stati membri sono tenuti a conseguire almeno i seguenti tassi di raccolta:

a) 25 % entro il 26 settembre 2012;

b) 45 % entro il 26 settembre 2016.

▼M4

3. Gli Stati membri controllano ogni anno i tassi di raccolta in conformità del piano di cui all'allegato I della presente direttiva. Fatto salvo

▼M4

il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i rapporti per via elettronica, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui i dati sono raccolti. I rapporti indicano in che modo sono stati ottenuti i dati necessari per il calcolo del tasso di raccolta.

▼M3

4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, disposizioni transitorie per risolvere le difficoltà incontrate da uno Stato membro nel soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2 a causa di circostanze nazionali specifiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Al fine di garantire un'esecuzione uniforme del presente articolo, la Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, una metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali entro il 26 settembre 2007. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

*Articolo 11***Rimozione di rifiuti di pile e accumulatori**

Gli Stati membri provvedono affinché i produttori progettino apparecchi in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano facilmente rimovibili. Qualora tali rifiuti non possano essere prontamente rimossi dall'utilizzatore finale, gli Stati membri provvedono affinché i produttori progettino gli apparecchi in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano prontamente rimovibili da professionisti qualificati indipendenti dai produttori. Gli apparecchi in cui sono incorporati pile e accumulatori sono corredati di istruzioni che indicano come l'utilizzatore finale o i professionisti qualificati indipendenti possano rimuoverli senza pericolo. Se del caso, le istruzioni informano altresì l'utilizzatore finale sui tipi di pila o di accumulatore incorporato nell'apparecchio.

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano qualora, per motivi di sicurezza, prestazione, protezione medica o dei dati, sia necessaria la continuità dell'alimentazione e occorra un collegamento permanente tra l'apparecchio e la pila o l'accumulatore.

▼B*Articolo 12***Trattamento e riciclaggio**

1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 26 settembre 2009:

- a) i produttori o i terzi introducano sistemi per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori basati sulle migliori tecniche disponibili, in termini di tutela della salute e dell'ambiente;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1).

▼B

- b) tutte le pile e gli accumulatori individuabili e raccolti a norma dell'articolo 8 della presente direttiva o della direttiva 2002/96/CE siano sottoposti a trattamento e riciclaggio con sistemi che siano conformi, come minimo, alla normativa comunitaria, in particolare per quanto riguarda la salute, la sicurezza e la gestione dei rifiuti.

Tuttavia, gli Stati membri possono destinare, conformemente al trattato, pile o accumulatori portatili raccolti contenenti cadmio, mercurio o piombo a discariche o a depositi sotterranei, allorché non è disponibile un mercato finale valido. Gli Stati membri possono altresì destinare, conformemente al trattato, pile o accumulatori portatili raccolti contenenti cadmio, mercurio o piombo a discariche o a depositi sotterranei nel quadro di una strategia di riduzione progressiva dei metalli pesanti la quale attesti, sulla base di una valutazione dettagliata dell'impatto ambientale, economico e sociale, che tale alternativa è preferibile al riciclaggio.

Gli Stati membri rendono pubblica la valutazione e comunicano alla Commissione il progetto di misure a norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ⁽¹⁾.

2. Il trattamento soddisfa i requisiti minimi di cui all'allegato III, parte A.

3. Quando le pile o gli accumulatori vengono raccolti assieme ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche a norma della direttiva 2002/96/CE, le pile o gli accumulatori vengono rimossi dai rifiuti delle apparecchiature stessi.

4. Il processo di riciclaggio soddisfa le efficienze di riciclaggio e le disposizioni associate di cui all'allegato III, parte B, ►C1 entro il 26 settembre 2010 ◀.

▼M4

5. Gli Stati membri riferiscono sui livelli di riciclaggio raggiunti in ciascun anno civile considerato e se le efficienze di riciclaggio di cui all'allegato III, parte B, sono state realizzate. Essi trasmettono alla Commissione tali informazioni per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui i dati sono raccolti.

▼M3

6. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate per il calcolo delle efficienze di riciclaggio entro il 26 marzo 2010. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

▼M3**▼B***Articolo 13***Nuove tecnologie di riciclaggio**

1. Gli Stati membri promuovono lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio e di trattamento, nonché la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto costi/efficacia per tutti i tipi di pile e di accumulatori.

2. Gli Stati membri promuovono l'introduzione negli impianti di trattamento di sistemi certificati di gestione ambientale, a norma del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ⁽¹⁾.

*Articolo 14***Smaltimento**

Gli Stati membri vietano lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per autoveicoli. Tuttavia, i residui di pile e accumulatori che sono stati sottoposti sia a trattamento sia a riciclaggio a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, possono essere smaltiti in discarica o mediante incenerimento.

*Articolo 15***Esportazioni**

1. Il trattamento e il riciclaggio possono essere effettuati al di fuori dello Stato membro interessato o della Comunità, a condizione che la spedizione dei rifiuti di pile e accumulatori sia effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio ⁽²⁾.

2. I rifiuti di pile e accumulatori esportati al di fuori della Comunità a norma del regolamento (CEE) n. 259/93, del regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi non appartenenti all'OCSE ⁽³⁾, e del regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione, del 12 luglio 1999, che stabilisce la procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso

⁽¹⁾ GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 196/2006 della Commissione (GU L 32 del 4.2.2006, pag. 4).

⁽²⁾ GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 105/2005 della Commissione (GU L 20 del 22.1.2005, pag. 9).

▼B

taluni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE n. C(92) 39 def. ⁽¹⁾, sono conteggiati ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento delle efficienze stabilite nell'allegato III della presente direttiva solo se esistono prove tangibili che l'operazione di riciclaggio ha avuto luogo in condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla presente direttiva.

▼M3

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 *bis* riguardo allo stabilimento di norme dettagliate volte a integrare le norme di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in particolare i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti ivi menzionate.

▼B*Articolo 16***Finanziamento**

1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a loro nome finanzino tutti i costi netti derivanti dalle:

- a) operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori portatili raccolti a norma dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2; e
- b) operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori, sia industriali che per autoveicoli, raccolti a norma dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'attuazione del paragrafo 1 non implichi un doppio addebito per i produttori nel caso di pile o accumulatori raccolti conformemente ai regimi istituiti in forza della direttiva 2000/53/CE o della direttiva 2002/96/CE.

3. Gli Stati membri esigono che i produttori, ovvero terzi che agiscono per loro conto, prendano a proprio carico tutti i costi netti delle campagne pubbliche d'informazione sulla raccolta, il trattamento e il riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori portatili.

4. I costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio non sono indicati separatamente agli utilizzatori finali al momento della vendita di nuove pile e accumulatori portatili.

5. I produttori e gli utilizzatori di pile e accumulatori industriali e per autoveicoli possono concludere accordi che stabiliscano il ricorso a modalità di finanziamento diverse da quelle di cui al paragrafo 1.

6. Il presente articolo si applica a tutti i rifiuti di pile e accumulatori, indipendentemente dalla data della loro immissione sul mercato.

⁽¹⁾ GU L 185 del 17.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 105/2005.

▼ M3*Articolo 17***Registrazione**

Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore sia registrato. La registrazione è soggetta agli stessi obblighi procedurali in ogni Stato membro a norma dell'allegato IV.

▼ B*Articolo 18***Piccoli produttori**

1. Gli Stati membri possono esentare dal rispetto del disposto dell'articolo 16, paragrafo 1, i produttori che, rispetto alle dimensioni del mercato nazionale, immettono sul mercato nazionale piccolissime quantità di pile o accumulatori, posto che ciò non pregiudichi il corretto funzionamento dei sistemi di raccolta e di riciclaggio istituiti a norma degli articoli 8 e 12.

▼ M3

2. Gli Stati membri rendono pubblici i progetti di misure di deroga di cui al paragrafo 1, nonché le basi sulle quali questi sono proposti, e li comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri.

▼ B

3. Entro sei mesi dai termini di notifica di cui al paragrafo 2, la Commissione approva o respinge i progetti di misure, previa verifica del fatto che questi siano coerenti con le considerazioni citate nel paragrafo 1 e che non costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria ovvero una restrizione dissimulata del commercio tra gli Stati membri. Qualora la Commissione non prenda una decisione entro i termini di cui sopra, i progetti di misure si ritengono approvati.

*Articolo 19***Partecipazione**

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli operatori economici e tutte le pubbliche autorità competenti abbiano la possibilità di partecipare ai sistemi di raccolta, trattamento e riciclaggio di cui agli articoli 8 e 12.

2. Tali sistemi si applicano anche a pile e accumulatori importati da paesi terzi, a condizioni non discriminatorie, e sono concepiti in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza.

*Articolo 20***Informazioni per gli utilizzatori finali**

1. Gli Stati membri provvedono, in particolare mediante campagne di informazione, affinché gli utilizzatori finali siano pienamente informati:

a) dei potenziali effetti sull'ambiente e sulla salute umana delle sostanze utilizzate nelle pile e negli accumulatori;

▼B

- b) dell'opportunità di non smaltire i rifiuti di pile e accumulatori come rifiuti urbani non differenziati e di partecipare alla raccolta differenziata in modo da agevolare il trattamento e il riciclaggio;
- c) dei sistemi di raccolta e di riciclaggio a loro disposizione;
- d) del ruolo che essi possono svolgere nel riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori;
- e) del significato del simbolo raffigurante il bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce, riportato all'allegato II, e dei simboli chimici Hg, Cd e Pb.

2. Gli Stati membri possono imporre agli operatori economici di fornire, interamente o parzialmente, le informazioni di cui al paragrafo 1.

3. Laddove gli Stati membri impongano ai distributori di recuperare i rifiuti di pile e accumulatori portatili a norma dell'articolo 8, essi assicurano che detti distributori informino gli utilizzatori finali della possibilità di lasciare presso i loro punti di vendita i rifiuti di pile o accumulatori portatili.

*Articolo 21***Etichettatura**

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le pile, gli accumulatori e i pacchi batterie siano opportunamente contrassegnati con il simbolo raffigurato nell'allegato II.

▼M3

2. Gli Stati membri garantiscono che la capacità di tutte le pile e accumulatori portatili e per autoveicoli sia indicata su di essi in modo visibile, leggibile e indelebile, entro il 26 settembre 2009. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 *bis* riguardo allo stabilimento di norme dettagliate volte a integrare tale obbligo, compresi metodi armonizzati per la determinazione della capacità e dell'uso appropriato entro il 26 marzo 2009.

▼B

3. Le pile, gli accumulatori e le pile a bottone contenenti più di 0,0005 % di mercurio, più di 0,002 % di cadmio o più di 0,004 % di piombo sono contrassegnati con il simbolo chimico del relativo metallo: Hg, Cd o Pb. Il simbolo indicante il tenore di metalli pesanti è apposto sotto al simbolo illustrato nell'allegato II e occupa una superficie pari ad almeno un quarto della superficie del predetto simbolo.

4. Il simbolo illustrato nell'allegato II occupa almeno il 3 % della superficie del lato maggiore della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie, con una dimensione massima di 5 × 5 cm. Per gli elementi cilindrici, il simbolo occupa almeno l'1,5 % della superficie della pila o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5 × 5 cm.

▼ B

5. Se le dimensioni della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie sono tali per cui la superficie del simbolo risulterebbe inferiore a $0,5 \times 0,5$ cm, non è richiesta la marcatura bensì la stampa di un simbolo di almeno 1×1 cm sull'imballaggio.
6. I simboli sono apposti in modo visibile, leggibile e indelebile.

▼ M3

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 *bis* al fine di concedere deroghe all'obbligo di etichettatura stabilito al presente articolo. Nell'ambito della preparazione di tali atti delegati, la Commissione consulta le parti interessate, in particolare i produttori, gli operatori addetti alla raccolta e al riciclaggio, gli operatori di impianti di trattamento, le organizzazioni ambientaliste e dei consumatori e le associazioni dei lavoratori.

▼ M4

Articolo 22 bis

Incentivi all'applicazione della gerarchia dei rifiuti

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, gli Stati membri possono utilizzare strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE o altri strumenti e misure appropriati.

▼ B*Articolo 23***Riesame****▼ M4**

1. Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione elabora una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno.
2. La relazione della Commissione contiene una valutazione dei seguenti aspetti della presente direttiva:

▼ B

- a) l'opportunità di ulteriori misure di gestione del rischio per le pile e gli accumulatori contenenti metalli pesanti;
 - b) l'adeguatezza dell'obiettivo minimo di raccolta per tutti i rifiuti di pile e accumulatori portatili di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e la possibilità di introdurre altri obiettivi per gli anni successivi tenendo conto del progresso tecnico e dell'esperienza pratica acquisita negli Stati membri;
 - c) l'adeguatezza dei requisiti minimi di riciclaggio di cui all'allegato III, parte B, tenendo conto delle informazioni fornite dagli Stati membri, del progresso tecnico e dell'esperienza pratica acquisita negli Stati membri.
3. Se necessario, proposte di revisione delle pertinenti disposizioni della presente direttiva accompagnano il rapporto.

▼ **M3***Articolo 23 bis***Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafi 2 e 7, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 30 dicembre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafi 2 e 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, e dell'articolo 21, paragrafi 2 e 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Articolo 24***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



Articolo 25

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 26 settembre 2008, le misure adottate a tal fine e la informano immediatamente di qualsiasi modifica apportata successivamente.

Articolo 26

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 26 settembre 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 27

Accordi volontari

1. Purché gli obiettivi fissati nella presente direttiva siano conseguiti, gli Stati membri possono attuare le disposizioni di cui agli articoli 8, 15 e 20 mediante accordi tra le autorità competenti e gli operatori economici interessati. Tali accordi devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) devono avere forza vincolante;
- b) devono specificare gli obiettivi e i termini per il loro conseguimento;
- c) devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale ugualmente accessibile al pubblico ed essere trasmessi alla Commissione.

2. I risultati conseguiti devono essere periodicamente verificati, comunicati alle autorità competenti e alla Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi stessi.

3. Le autorità competenti devono provvedere affinché siano esaminati i progressi compiuti nel quadro degli accordi.

4. In caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri devono dare attuazione alle pertinenti disposizioni della presente direttiva mediante misure legislative, regolamentari o amministrative.

▼B

Articolo 28

Abrogazione

La direttiva 91/157/CEE è abrogata con effetto a decorrere dal 26 settembre 2008.

I riferimenti alla direttiva 91/157/CEE si intendono come riferimenti alla presente direttiva.

Articolo 29

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 30

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.



ALLEGATO I

Controllo della conformità con gli obiettivi di raccolta di cui all'articolo 10

Anno	Raccolta di dati		Calcolo	Obbligo di comunicazione
X (*)+1	Vendite nell'anno 1 (V1)			
X+2	Vendite nell'anno 2 (V2)	—	—	
X+3	Vendite nell'anno 3 (V3)	Raccolta nell'anno 3 (R3)	Tasso di raccolta (CR3) = $3 \cdot R3 / (V2 + V3 + V4)$	
X+4	Vendite nell'anno 4 (V4)	Raccolta nell'anno 4 (R4)	Tasso di raccolta (TR4) = $3 \cdot R4 / (V2 + V3 + V4)$ (Obiettivo fissato a 25 %)	
X+5	Vendite nell'anno 5 (V5)	Raccolta nell'anno 5 (R5)	Tasso di raccolta (TR5) = $3 \cdot R5 / (V3 + V4 + V5)$	TR4
X+6	Vendite nell'anno 6 (V6)	Raccolta nell'anno 6 (R6)	Tasso di raccolta (TR6) = $3 \cdot R6 / (V4 + V5 + V6)$	TR5
X+7	Vendite nell'anno 7 (V7)	Raccolta nell'anno 7 (R7)	Tasso di raccolta (TR7) = $3 \cdot R7 / (V5 + V6 + V7)$	TR6
X+8	Vendite nell'anno 8 (V8)	Raccolta nell'anno 8 (R8)	Tasso di raccolta (TR8) = $3 \cdot R8 / (V6 + V7 + V8)$ (Obiettivo fissato al 45 %)	TR7
X+9	Vendite nell'anno 9 (V9)	Raccolta nell'anno 9 (R9)	Tasso di raccolta (TR9) = $3 \cdot R9 / (V7 + V8 + V9)$	TR8
X+10	Vendite nell'anno 10 (V10)	Raccolta nell'anno 10 (R10)	Tasso di raccolta (TR10) = $3 \cdot R10 / (V8 + V9 + V10)$	TR9
X+11	Ecc.	Ecc.	Ecc.	TR10
Ecc.				

(*) L'anno X è l'anno che include la data di cui all'articolo 26.

▼B

ALLEGATO II

Simboli per pile, accumulatori e pacchi batterie ai fini della raccolta differenziata

Il simbolo della raccolta differenziata per le pile e gli accumulatori è un bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce, riportato qui di seguito:



▼B*ALLEGATO III***Requisiti dettagliati in materia di trattamento e di riciclaggio**

PARTE A: TRATTAMENTO

1. Il trattamento comprende, almeno, la rimozione di tutti i fluidi e gli acidi.
2. Il trattamento e qualsiasi stoccaggio, anche temporaneo, negli impianti di trattamento ha luogo in siti provvisti di superfici impermeabili e idonea copertura resistente alle intemperie o in idonei contenitori.

PARTE B: RICICLAGGIO

3. I processi di riciclaggio conseguono le seguenti efficienze minime di riciclaggio:
 - a) riciclaggio del 65 % in peso medio di pile e accumulatori al piombo/acido e massimo riciclaggio del contenuto di piombo che sia tecnicamente possibile evitando costi eccessivi;
 - b) riciclaggio del 75 % in peso medio di pile e accumulatori al nichel-cadmio e massimo riciclaggio del contenuto di cadmio che sia tecnicamente possibile evitando costi eccessivi;
 - c) riciclaggio del 50 % in peso medio degli altri rifiuti di pile e accumulatori.

▼ **M3***ALLEGATO IV***Obblighi procedurali di registrazione****1. Obblighi di registrazione**

La registrazione dei produttori di pile e accumulatori avviene, su carta o per via elettronica, presso le autorità nazionali o le organizzazioni nazionali competenti in materia di responsabilità dei produttori autorizzate dagli Stati membri («organismi di registrazione»).

La procedura di registrazione può essere parte di un'altra procedura di registrazione dei produttori.

I produttori di pile e accumulatori si registrano soltanto una volta nello Stato membro nel cui mercato immettono per la prima volta pile e accumulatori nell'ambito di un'attività professionale e all'atto della registrazione ricevono un numero di registrazione.

2. Informazioni fornite dai produttori

I produttori di pile e accumulatori forniscono agli organismi di registrazione le seguenti informazioni:

- i) nome del produttore e marchio commerciale (se disponibile) con cui opera nello Stato membro;
- ii) indirizzo/i del produttore: codice postale e località, via e numero civico, paese, URL, numero di telefono, persona di contatto, numero di fax e indirizzo di posta elettronica del produttore, se disponibili;
- iii) indicazione del tipo di pile e accumulatori immessi sul mercato dal produttore: pile e accumulatori portatili, pile e accumulatori industriali o pile e accumulatori per autoveicoli;
- iv) informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilità: mediante un sistema individuale o collettivo;
- v) data della domanda di registrazione;
- vi) codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di codice fiscale europeo o nazionale del produttore (facoltativo);
- vii) dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere.

Ai fini della registrazione di cui al punto 1, secondo comma, i produttori di pile e accumulatori non sono tenuti a fornire altre informazioni oltre a quelle indicate al punto 2, punti da i) a vii).

3. Tasse di registrazione

Gli organismi di registrazione possono applicare tasse di registrazione solo a condizione che queste siano basate sui costi e siano proporzionate.

Gli organismi di registrazione che applicano tasse di registrazione informano le autorità nazionali competenti del metodo di calcolo delle tasse.

4. Modifica dei dati di registrazione

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i dati forniti dai produttori conformemente al punto 2, punti da i) a vii), siano modificati, i produttori ne informino l'organismo di registrazione competente entro un mese dalla data della modifica.

5. Annullamento della registrazione

I produttori che cessano la loro attività in uno Stato membro annullano la registrazione informando l'organismo di registrazione competente.